

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1335

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1988

Legge-quadro per l'attuazione del diritto allo studio e al sapere

ONOREVOLI SENATORI. - Quando venticinque anni fa, nel 1963, si aprì la IV legislatura, era di moda fra le forze politiche, sia della maggioranza (che allora era quella di centro-sinistra) sia dell'opposizione, parlare di legislatura della scuola. La legislatura precedente infatti si era chiusa con due atti significativi (entrambi datati 1963) a cui sembrava si potesse e si dovesse dare un seguito: l'istituzione della scuola media unificata e l'incarico dato ad una commissione parlamentare, nota poi come Commissione Ermini dal nome del suo presidente, di indagare sullo stato del sistema scolastico nei gradi successivi alla scuola dell'obbligo, per indicare ipotesi di riforma della secondaria superiore e dell'università; la commissione chiuse i suoi lavori nell'estate del 1963.

La legislatura 1963-1968 fu realmente la legislatura della scuola, ma non nel senso che le forze politiche si immaginavano.

Nessuna delle ipotesi di modifica dell'ordinamento scolastico discusse in quegli anni andò oltre il livello della proposta o del disegno di legge; ma a partire dal 1964, e ben oltre la fine della legislatura, il mondo della scuola, e in particolare gli studenti, divennero soggetti protagonisti di una battaglia, sulla scuola, sui contenuti dello studio, sull'organizzazione del sapere, che ha poi rappresentato una delle linee di forza della successiva storia politica e sociale del nostro Paese.

Nei venti anni successivi l'attenzione al mondo della scuola da parte delle forze politiche e delle istituzioni è stata fortemente condizionata dalla «scoperta» che porre mano

ad una riforma del sistema scolastico, senza fare i conti con i bisogni espressi dagli studenti, e più in generale dai soggetti a vario titolo coinvolti nel processo formativo (lavoratori della scuola, cittadini-genitori, lavoratori in genere), significava mettere in moto processi ingovernabili.

Da qui il tentativo parallelo di ingabbiare i movimenti sulla scuola e nella scuola con la logica delle componenti, da rappresentare negli organi collegiali, e di reprimere invece le punte di movimento meno disponibili ad essere omologate.

Nonostante questo tentativo, in certa misura riuscito, nessuna maggioranza è stata in grado di portare a compimento ipotesi organiche di riforma della scuola, limitandosi ad interventi marginali.

Fra la fine della scorsa legislatura e l'inizio di questa si è verificata di nuovo, come non accadeva da tempo, una ripresa di attenzione verso la scuola. Questa legislatura è di nuovo una legislatura della scuola, nel senso in cui lo fu la quarta, cioè vede la ripresa di protagonismo da parte degli studenti, degli insegnanti e, per ora solo potenzialmente, di altri soggetti sociali attenti ai problemi della formazione, lavoratori in primo luogo.

Dall'esistenza di movimenti nella scuola occorre partire per arrivare a far nascere un movimento sulla e per la scuola e in questa direzione stiamo lavorando nelle sedi proprie dell'iniziativa politica e sociale.

Ma questa legislatura può e deve essere una legislatura della scuola anche nel senso in cui la quarta non lo fu, nel senso cioè di mettere mano a interventi legislativi all'altezza della domanda che viene dal Paese.

Diritto allo studio, diritti di cittadinanza

Volendo oggi riportare all'attenzione del Parlamento il problema della scuola sembrerebbe forse giusto assumere tutta la complessità e presentare uno o più progetti di riforma, della scuola media superiore o dell'università (che sono stati oggetto proprio di quel tipo di interventi marginali, tutt'altro che insignificanti peraltro, e sui quali abbiamo già espresso, di volta in volta, giudizi nettamente negati-

vi), oppure della scuola media inferiore o di quella elementare (che richiederebbero un'ulteriore revisione di strutture e programmi).

Presentare una proposta di legge sul diritto allo studio nasce invece da una logica ben precisa, che ribalta l'attenzione del legislatore dalla scuola come oggetto di interventi, allo studio come diritto sancito dalla Costituzione, e di cui prima di tutto va garantito l'esercizio generalizzato.

Nella nostra concezione di una società democratica il diritto allo studio è uno dei diritti connessi all'essere membri della società stessa, un «diritto di cittadinanza», come il diritto al lavoro, alla casa, alla salute.

Grandi battaglie sono state condotte su questi temi, portando all'approvazione di leggi che, sia pure contraddittoriamente, andavano nel senso di garantire e allargare l'esercizio di tali diritti; il diritto al lavoro (parzialmente garantito dallo statuto dei lavoratori), il diritto alla salute (formalmente garantito dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale), il diritto alla casa (formalmente riconosciuto, anche se non garantito, dalla legge sull'equo canone).

Il nostro giudizio su queste leggi è stato ed è tuttora differenziato (e prevalentemente negativo); non possiamo metterle sullo stesso piano, ma le accomuna in positivo il fatto di essere tentativi di risposta alla domanda di massa, finalizzata al godimento di tali diritti fondamentali, e tesa a sottrarre l'esercizio di essi alle leggi del mercato capitalistico.

Oggi, di fronte a una ripresa di iniziativa, anche sul terreno culturale, di chi vuole sottomettere alle leggi del mercato l'esercizio dei «diritti di cittadinanza» (e gioca allo sfascio dei pubblici servizi per giustificarne la privatizzazione), innescare una controtendenza vuol dire difendere, applicare e se necessario rivedere migliorandole le leggi esistenti, e intervenire con una legge nuova sul terreno del diritto allo studio, esplicitamente garantito dalla Costituzione e mai affrontato con una legge organica.

Anzi, da quando il processo di attuazione del decentramento amministrativo ha definito meglio il ruolo delle regioni in materia di assistenza scolastica, si è ancora accentuata la tendenza a non intervenire, nemmeno sul piano dei principi fondamentali.

Questa legge è quindi sia una legge di principi fondamentali, che di strumenti attuativi, pur nell'ovvio rispetto dell'autonomia regionale, rispetto che non può però portare il Parlamento a venir meno al suo ruolo legislativo.

Riaffermiamo quindi che lo studio è un diritto, non una merce sottoposta alle leggi del mercato capitalistico. Studiare significa esercitare il proprio diritto-dovere di produrre cultura secondo le proprie specifiche esperienze e competenze, ma anche potere accedere al grande patrimonio del sapere sedimentato dall'umanità intera nel corso dei secoli. Allo studio è legata non solo la possibilità di estendere il campo delle proprie conoscenze e delle proprie capacità, ma anche una forma particolare di piacere che la società divisa in classi riserva ad un solo ceto (quello degli intellettuali) e che noi vogliamo possa essere di tutti, come è di tutti il diritto ad essere felici.

Distinguiamo due livelli quindi dell'esercizio del diritto allo studio; uno definibile come un diritto di accesso al sapere, l'altro come diritto-dovere di intervenire nel processo di costruzione di nuovo sapere.

Il dettato costituzionale sottintende una concezione del diritto allo studio sostanzialmente limitata al primo livello; oggi sulla base della riflessione pedagogica e politica dei trascorsi quaranta anni, possiamo affermare che conoscere e fare, apprendere e partecipare, sono processi inscindibilmente legati, e insieme costituiscono il percorso formativo che riteniamo di proporre come modello.

Il diritto negato: selezione di classe e mortalità scolastica nella scuola dell'obbligo

Per garantire il livello del diritto allo studio come diritto all'accesso, lo Stato deve anzitutto rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne impediscono l'esercizio: questo significa gratuità e obbligatorietà dell'istruzione di base e sforzo per estendere al maggior numero di cittadini l'accesso ai gradi più alti dell'istruzione.

Forse molti, anche fra noi, si lasciano incantare dalle cifre diffuse dai *mass media*

sull'ormai avvenuta diffusione generalizzata dell'istruzione nel nostro Paese.

Invece, e certamente lo sanno i Ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti, fra le nostre vergogne nascoste (tanto più grave nel momento in cui ci contendiamo il 5°-6° posto fra le potenze industriali del mondo) c'è anche l'analfabetismo.

Secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento (vedi grafico n. 1 allegato alla relazione) ci sono in Italia un milione cinquecentosessantaquattromila analfabeti «puri», cioè cittadini che non sono in grado di scrivere il proprio nome e sono costretti all'umiliazione di firmare con una croce. Si tratta di tre italiani su cento, e la percentuale sale per le donne a 3,8 per cento.

Ma agli analfabeti «ufficiali» occorre aggiungere almeno tutti coloro che al censimento si sono dichiarati alfabetizzati, ma che risultano privi di qualsiasi titolo di studio, cioè che non hanno neppure il diploma della scuola elementare; costoro sono (il più delle volte) analfabeti di fatto o «di ritorno», sono esclusi dall'universo della comunicazione scritta. Si tratta del 18,2 per cento della popolazione, anche in questo caso la percentuale sale, per le donne, al 20 per cento: dunque si tratta praticamente di un italiano su cinque.

Esiste poi la larghissima fascia degli italiani inadempienti rispetto all'obbligo costituzionale, di coloro cioè che (a quarant'anni dalla Costituzione!) non posseggono il titolo di studio che la Costituzione definisce come obbligatorio, quello della terza media: il 40,8 per cento degli italiani possiede solo il titolo della scuola elementare (la percentuale sale ancora al 42,1 per cento per le donne).

Dunque sommando gli analfabeti ufficiali, i privi di qualsiasi titolo di studio (presumibili analfabeti «di ritorno») e i privi del titolo di licenza media si ha un totale di 62 per cento. Sessantadue italiani su cento sono esclusi dal minimo di scuola che la Costituzione (e la civiltà occidentale moderna) ritiene obbligatorio.

Minimo che è realmente obbligatorio, è condizione necessaria anche se non sufficiente per l'esercizio reale degli altri diritti (per leggere un contratto d'affitto o di lavoro senza essere imbrogliati, per leggere una diagnosi

senza equivoci a volte mortali) e più ancora dei diritti politici fondamentali (per leggere una scheda di *referendum*, tanto per restare sull'ovvio).

Ci sono nel nostro Paese circa 35 milioni di «cittadini di serie B»!

Proponiamo quindi di considerare l'evasione dall'obbligo scolastico come una vera e propria emergenza nazionale: è incredibile che questo Stato che non si lascia sfuggire un solo giovane in età di leva, si lasci invece sfuggire ogni anno circa 150.000 ragazzi dalla scuola dell'obbligo!

Il nostro disegno di legge istituisce un'«Anagrafe contro l'evasione dell'obbligo scolastico» su base territoriale, fondata sulla collaborazione fra le autorità scolastiche, il distretto e gli enti locali; proponiamo inoltre l'istituzione di corsi intensivi per l'alfabetizzazione degli adulti su tutto il territorio nazionale.

Accanto al diritto di accesso va riaffermato un diritto di percorso: sembra che molti ritengano che otto anni di scuola possano anche consistere nella prima elementare ripetuta otto volte.

A più di vent'anni dalla testimonianza di Don Milani, e dalla sua affermazione che «bocciare un bambino è come sparare in un cespuglio, si può uccidere un uomo», si continua a bocciare anche nelle elementari e nelle medie.

Come si vede dalla tabella 1 allegata alla presente relazione, già in quinta elementare dieci bambini italiani su cento sono in ritardo di almeno un anno, e in terza media oltre ventuno su cento hanno perso un anno!

Sono proprio costoro, sono i bambini bocciati in prima o in seconda elementare, che abbandoneranno precocemente la scuola ed andranno ad ingrossare le fila del lavoro minorile ed infantile, del lavoro nero sottopagato e non garantito, perfino della cosiddetta delinquenza minorile.

È invece ormai un risultato condiviso dalla riflessione pedagogica che bocciare non serve, che i bocciati difficilmente migliorano o recuperano ripetendo l'anno, che si tratta di un'inutile umiliazione, che serve solo a fare odiare la scuola e ad espellerne i più deboli.

Noi proponiamo che, nella fascia dell'obbligo, non si debba e non si possa bocciare, che le difficoltà di apprendimento e gli eventuali

ritardi dei ragazzi siano oggetto di specifici interventi didattici da parte degli insegnanti, in modo da valorizzare la loro decisiva funzione professionale per un effettivo recupero degli alunni «a rischio» o in difficoltà.

L'ideologia oggi dominante presenta la selezione e l'esclusione come un criterio di efficienza del sistema scolastico: la scuola che boccia di più sarebbe la scuola più seria ed essere bocciati sarebbe solo un segno dell'incapacità dei ragazzi o della loro pigrizia; così la scuola di classe non solo boccia ma ne dà la colpa ai bocciati, li spinge a vivere l'esclusione come una propria responsabilità e ad accettarla.

Noi pensiamo che questa impostazione vada rovesciata: una scuola che presenta questi tassi di esclusione è una scuola che non funziona, che non riesce a farsi carico dei problemi di apprendimento e di studio degli studenti, che, insomma, non sa fare il suo mestiere di scuola.

La tabella n. 2 indica chiaramente come ripetenze ed abbandoni sono prevalenti nelle classi a reddito più basso. I dati non sono recentissimi, ma chiunque di noi sa che il fenomeno delle lezioni private, oltre ad essere parte della solita «economia sommersa» è un chiaro indicatore di come sulle famiglie si scarichino i costi della inefficacia formativa del sistema scolastico. E se la famiglia può pagare, c'è possibilità di recuperare attraverso le lezioni private, altrimenti... i dati parlano da soli.

L'abbandono degli studenti dopo la scuola dell'obbligo: un enorme spreco di energia collettiva

Nella fascia dell'istruzione superiore e dell'università, i fenomeni della «mortalità scolastica», degli abbandoni precoci, del mancato conseguimento dei titoli di studio, sono altrettanto gravi; il costo umano, sociale ed anche economico di tutto ciò è enorme: si tratta di un'opera di distruzione generalizzata di energie intellettuali e culturali, di un vero e proprio massacro, i cui costi ricadono anzitutto sui singoli studenti bocciati o esclusi ma poi anche sull'intera collettività.

La tabella n. 3 si innesta sulle precedenti e mostra lo spaventoso fenomeno degli abbandoni che caratterizza il nostro sistema scolasti-

co: ogni anno oltre centomila ragazzi «lasciano» la scuola media, oltre duecentomila «lasciano» la scuola secondaria superiore, centocinquantamila «lasciano» l'università senza avere conseguito il relativo titolo di studio.

Stupirà forse qualcuno, convinto che «in Italia ormai studiano tutti!», leggere i dati relativi al tasso di passaggio fra scuola media superiore e università, tasso diminuito di ben 25 punti percentuali negli ultimi quindici anni (vedi tabella n. 4).

Certamente è aumentato il numero degli iscritti alla secondaria superiore, ma questo livello scolastico è rimasto in larga misura di taglio pre-universitario, tale da spingere i maturati a proseguire gli studi per aumentare la speranza di sbocchi professionali.

Infatti la disoccupazione colpisce più i diplomati che i laureati.

Un altro esercizio istruttivo può essere quello di seguire una leva di studenti universitari dal momento dell'immatricolazione.

Nel 1977 si iscrissero all'Università di Roma 34.090 «matricole». Che fine hanno fatto dieci anni dopo?

La tabella n. 5 dimostra che uno su tre ha abbandonato dopo il primo anno e che uno su cinque non è riuscito a laurearsi entro un decennio. L'Italia è fra i paesi occidentali quello in cui si studia di meno, sia in termini di anni di corso (e ore di scuola) prescritti a tutti i cittadini come obbligo scolastico (vedi tabella n. 6), sia in termini di numero di persone che riescono a prendere un diploma o a laurearsi.

La tabella n. 7 ci fa vedere come siamo ben lontani dalla situazione degli altri paesi capitalistici, a cui forse in questo caso non sarebbe male assomigliare.

E il confronto è ancora più vergognoso per noi se ci riferiamo ai livelli d'istruzione universitaria e al numero di laureati (vedi tabelle nn. 8 e 9).

Una controtendenza: l'ampliamento della fascia dell'obbligo e il tempo pieno

Una prima risposta a questo insieme di problemi, al livello più semplice, è la ripropo-

sizione del concetto di obbligo scolastico e la sua estensione, sia verso l'alto (inserendovi cioè il biennio di scuola secondaria superiore, opportunamente unificato), sia verso il basso (rendendo cioè obbligatorio l'ultimo anno della scuola per l'infanzia).

Una scolarizzazione ed una socializzazione precoci sono un insostituibile elemento di eguaglianza: non si tratta solo di liberare le donne dal lavoro suppletivo (e non retribuito) che consiste nella cura dei propri figli piccoli ventiquattro ore su ventiquattro: si tratta anche di risolvere una serie di problemi per esempio prevedendo veri e propri *handicaps* su cui si può intervenire efficacemente solo durante i primi anni di vita.

Il motivo della debolezza della nostra scuola nelle fasce degli asili nido e della scuola per l'infanzia è ben chiaro: si tratta, una volta di più, di una precisa scelta politica dei governi egemonizzati dalla DC: appaltare questo settore decisivo all'iniziativa privata e, in particolare, a quella cattolica. Ciò significa far vivere in termini di beneficenza ciò che invece è un diritto, significa operare un massiccio e precoce condizionamento ideologico-religioso, significa infine finanziare con denaro pubblico l'iniziativa privata; tutto ciò mentre l'articolo 33 della Costituzione recita testualmente: «La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato».

Il nostro disegno di legge vuole giungere, al più presto, alla generalizzazione degli asili nido e delle scuole per l'infanzia su tutto il territorio nazionale, alla loro piena valorizzazione culturale e didattica (secondo le giuste richieste degli operatori del settore), alla cessazione dell'attuale incredibile attribuzione di potere sugli asili al Ministero della sanità invece che a quello della pubblica istruzione (come se i bambini fossero malati da assistere e non cittadini da formare!).

Una condizione indispensabile perchè la scuola dell'obbligo assolva al suo compito di promozione culturale e civile di tutte le fasce della popolazione italiana, è la sua gratuità integrale ed effettiva, anche come elemento di

eguaglianza fra tutti i bambini ed i ragazzi quale che sia il reddito della loro famiglia.

Le nostre proposte, oltre a garantire l'effettiva gratuità della scuola dell'obbligo, rappresentano anche un fattore di risparmio sociale, cioè di effettivo superamento di sprechi e speculazioni particolarmente diffusi ed odiosi in questo campo: la scuola dovrà fornire i libri esattamente come attualmente fornisce i banchi, e la spesa sarà limitata al reintegro del materiale danneggiato, ciò anche come fattore di educazione dei ragazzi all'amore per il libro ed all'uso delle biblioteche.

Il «tempo pieno» serve a realizzare interamente le capacità formative della scuola, a consentire curricoli individualizzati e recuperi, a garantire una sana, sufficiente e corretta alimentazione di tutti i nostri ragazzi negli anni decisivi della loro formazione fisica; ma esso deve anche essere inteso come momento di apertura della scuola (adeguatamente attrezzata) al suo ambiente sociale; nell'orario scolastico si intendono infatti comprese non solo le attività propriamente di studio ma anche quelle ricreative e sportive, autogestite e rispondenti agli interessi dei ragazzi.

Il diritto allo studio oltre la scuola dell'obbligo

Se la scuola fino a sedici anni, in quanto obbligatoria, è totalmente gratuita, la scuola secondaria superiore e l'università devono comunque essere organizzate in maniera da favorire un allargamento del diritto di accesso e del diritto di percorso.

Si tratta, anche in questo caso, di combattere la selezione su entrambi i terreni in cui si manifesta: quello economico (livello delle tasse, costo dei libri, eccetera) e quello culturale (contenuti antiquati ed autoritari dell'insegnamento, mancata valorizzazione delle esigenze culturali degli studenti, mancata attenzione per i loro specifici problemi didattici e per le loro eventuali difficoltà).

Sul terreno culturale saranno necessari altri interventi legislativi: approvare una legge sul diritto allo studio non ci esonera dall'intervenire nel merito dei problemi scolastici con ulteriori proposte di riforme degli ordinamenti

e dei programmi, in parte già prefigurate in questa legge.

Sul terreno economico invece intendiamo riaffermare che l'istruzione, in quanto diritto, deve essere sottratta alle leggi del mercato capitalistico e che l'autonomia di istituti superiori e università non può essere una autonomia impositiva, ma solo una autonoma capacità di amministrare i fondi.

Vale a dire che le tasse di ammissione ai gradi di istruzione successivi all'obbligo, devono essere tali da non contraddire l'esigenza di non determinare uno sbarramento all'accesso in base al reddito.

Per la scuola secondaria superiore e per l'università il costo è nettamente diverso, ma in entrambi i casi i nodi da sciogliere sono due: il materiale didattico e il costo del mantenimento agli studi.

Per i libri di testo riteniamo possibile estenderne la gratuità alla scuola secondaria superiore e adottare per l'università forme di diffusione tali da contrastare i meccanismi di mercato.

Ma lo strumento decisivo per garantire il diritto allo studio nella fascia dell'istruzione superiore e universitaria resta il reddito, cioè il cosiddetto pre-salario agli studenti.

Cosiddetto, perchè se riteniamo che in questa fascia lo studio sia una forma di investimento che la collettività fa per sé, per il proprio futuro, lo potremmo correttamente definire «salario».

Nella nostra proposta l'assegno di studio rappresenta una forma di salario garantito, a certe condizioni, e prefigura, per alcuni aspetti, quel salario minimo garantito che rappresenta un ulteriore e più generale obiettivo.

Il Fondo nazionale per il diritto allo studio che viene istituito con la presente proposta ha quindi lo scopo di finanziare i servizi e l'erogazione degli assegni di studio.

Proponiamo che tale Fondo sia diviso fra le regioni in modo tale da riequilibrare gli svantaggi di quelle meno sviluppate.

Per quanto riguarda in particolare l'assegno di studio, due cose ci sembrano cruciali, l'ammontare della cifra e il suo effettivo carattere di riequilibrio delle condizioni di svantaggio legate al reddito.

Per la cifra, pensiamo che essa debba essere indicata in relazione a un dato fisso: la quota di retribuzione rivalutata integralmente ai fini dell'indennità di contingenza (decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, articolo 16). Questo sia per evitare interventi di ritocco di cifre destinate a svalutarsi nel corso del tempo, sia per sottolineare il carattere salariale dell'assegno.

I meccanismi di erogazione sono pensati in base all'esperienza di questi venticinque anni, che hanno visto l'assegno di studio tradursi spesso in una beffa (le quote di reddito necessarie ad accedervi escludono del tutto i figli dei lavoratori dipendenti e limitano la possibilità di ricevere l'assegno a pochissimi studenti, forse figli di evasori fiscali!).

Il nostro disegno di legge propone semplici ed efficaci misure di garanzia: anzitutto chi fa domanda per ricevere l'assegno dovrà essere sottoposto ad accertamento fiscale diretto; in secondo luogo gli assegni saranno attribuiti a chi ne ha più diritto in base al reddito, ma secondo due diverse graduatorie, una graduatoria «A» per coloro i quali dichiarano al fisco fino all'ultima lira, ed una graduatoria «B» per tutte le altre categorie. Agli studenti della graduatoria «A» (figli di lavoratori dipendenti, di pensionati, eccetera) andrà comunque l'80 per cento del totale del monte-assegni erogati, per correggere a vantaggio degli svantaggiati la situazione attuale.

Proponiamo di considerare «capaci e meritevoli» (secondo il dettato costituzionale) tutti coloro che sono stati promossi all'anno successivo (nella secondaria superiore) e tutti coloro che hanno superato almeno il 50 per cento degli esami previsti dal curriculum (nell'università): ciò evita l'odioso ricatto della «media» dei voti, fonte di continue ingiustizie, dato che non esistono norme nè prassi omogenee per tutto il territorio nazionale e per tutte le università o i corsi di laurea a proposito del voto.

Ma la proposta introduce un giusto elemento di rigore nel determinare la durata totale dell'erogazione dell'assegno, che non può superare il numero di anni necessari a completare il curriculum della secondaria superiore e dell'università (in questo caso incrementato di un anno per permettere il lavoro relativo alla

tesi di laurea). Si deroga da questi tempi nel caso degli studenti portatori di *handicaps*.

Ovviamente la politica di sostegno del diritto allo studio nella scuola superiore e all'università non si esaurisce nella corresponsione dell'assegno di studio.

Riteniamo anzi che vada incentivata una rete di servizi, in parte, come già si diceva, per ridurre i costi dello studio (libri, eccetera), in parte per ridurre i costi del vivere, mentre si studia.

Con denaro pubblico e sistemi clientelari si è ormai consolidato un vero e proprio «impero» dell'assistenza universitaria che fa capo a privati, appartenenti a determinati gruppi politici (i cattolici popolari, tanto per essere chiari). Noi riteniamo che la politica di sostegno al diritto allo studio non possa essere data «in appalto» alle organizzazioni private, clientelari, più o meno mascherate da «cooperative».

È presso le strutture pubbliche che gli studenti debbono trovare mense ed alloggi e trasporti. Ciò comporta la possibilità di sostituire parzialmente l'assegno di studio con questi servizi o, in altri termini, il diritto degli studenti che ne usufruiscono di riceverlo (su loro richiesta) in parte sotto forma di servizi invece che sotto forma di denaro.

Il diritto di contribuire a costruire nuovo sapere

Questo secondo livello di lettura del diritto allo studio si innesta ovviamente sul primo, che ne costituisce la condizione preliminare.

Una volta infatti garantito l'accesso alla scuola, per tutti ai livelli dell'obbligo e per il maggior numero possibile (in relazione a specifici interessi e scelte di vita) ai livelli di istruzione superiore, e una volta riaffermato il diritto a compiere un effettivo percorso formativo nella sua interezza, resta da sviluppare nei fatti l'altro aspetto dell'esercizio del diritto allo studio, quello che consiste nella valorizzazione del diritto-dovere di tutti e di ciascuno a costruire cultura secondo le proprie peculiari capacità.

Se infatti l'esercizio di un diritto sembra presupporre una assoluta eguaglianza dei sog-

getti di esso, l'astratta eguaglianza dell'uomo ridotto a merce sul mercato capitalistico, noi riteniamo che il diritto allo studio si esercita valorizzando le diversità e trasformandole in elementi dinamici.

La scuola oggi, coerentemente con il mercato, nega, punisce, espelle, a seconda dei casi, la diversità concreta dei soggetti non omologabili perfettamente alle regole del mondo della produzione.

Noi vogliamo riconoscere le diversità, rispettarle e farle coesistere in tutta la loro ricchezza.

Una scuola che assumesse la realtà psico-fisico-culturale degli allievi come punto di forza del processo educativo non punirebbe la diversità con l'esclusione ma si arricchirebbe di una pluralità di apporti e di percorsi: per questo (a proposito dei portatori di *handicaps*) il nostro disegno di legge parla di «integrazione reciproca»: l'accettazione del diverso comporta un arricchimento di tutti.

Una scuola concepita in tal modo si colloca in prima fila nella lotta contro l'emarginazione e contro il razzismo.

Oggi, nel nostro Paese, hanno trovato ospitalità e lavoro migliaia e migliaia di lavoratori stranieri con le loro famiglie; si tratta di un nuovo proletariato, sfruttato oltre ogni limite sul lavoro, privo di tutela sindacale e legale, sottoposto ai peggiori ricatti ed al razzismo strisciante.

Noi ci siamo schierati a fianco di questi lavoratori e ci battiamo perchè escano dall'invisibilità e dall'emarginazione, si organizzino in prima persona, ricevano l'appoggio e la solidarietà di tutti i lavoratori e i democratici.

Perchè non cominciare dalla scuola?

Anche la scuola dovrebbe fare la sua parte, e attualmente non ci pensa neppure; proponiamo l'organizzazione di corsi di lingua italiana, gratuiti ed intensivi; proponiamo la soppressione delle odiose limitazioni attualmente vigenti all'accesso degli stranieri nelle nostre scuole e nelle nostre università; proponiamo soprattutto che l'individualizzazione dei curricula recuperi e valorizzi le differenze culturali facendone punti di forza per una effettiva partecipazione e una reciproca integrazione fra le diversità.

Ovviamente garantire il diritto allo studio

come effettivo diritto a partecipare alla costruzione della cultura implica interventi ulteriori di riforma della scuola.

Ad essi rimandiamo, con la certezza però che questo disegno di legge pone le premesse corrette per operare in tal senso.

In alcuni casi peraltro non si tratta di formulare nuove leggi, ma di far applicare quelle esistenti.

L'attuazione pratica del diritto allo studio in tutte le sue accezioni passa anche attraverso la valorizzazione piena del ruolo svolto dai docenti di ogni ordine e grado. Per arrivare a questo occorre dare attuazione piena all'istituzione del ruolo unico docente, per sviluppare quanto già contenuto nella legge n. 477 del 1973 e nel successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 e ribadire, accettando le giuste rivendicazioni del movimento degli insegnanti, che la funzione docente implica la formazione universitaria comprensiva di una specifica formazione pedagogico-didattica per tutti, un «anno sabbatico» retribuito da trascorrere presso le università dello Stato per l'aggiornamento e la possibilità di programmare in modo decentrato esperienze di auto-aggiornamento.

Il lavoro parte integrante di un processo formativo come educazione permanente

Il nostro disegno di legge contiene un altro elemento cruciale, che più degli altri va nella direzione di prefigurare un nuovo assetto scolastico: l'affermazione che le esperienze lavorative sono parte integrante di un percorso formativo e l'indicazione degli strumenti per valorizzare tali esperienze.

Secondo noi non basta garantire l'accesso allo studio o combattere la selezione di classe: diritto allo studio e al sapere deve voler dire anche far tornare a studiare chi dallo studio è stato precocemente allontanato, oppure chi, a un certo punto della sua vita, dopo aver sempre lavorato, desidera studiare e conoscere.

Noi pensiamo che la vita degli uomini e delle donne non possa essere divisa meccanicamente in una fase di studio (l'infanzia e l'adolescenza, sempre più «lunghe») e in una

fase di lavoro (tutto il resto della vita); noi pensiamo che lavoro e studio si debbano alternare e integrare in modo armonico ed equilibrato, che lo studio debba contenere esperienze lavorative e, di converso, che il lavoro contenga elementi di conoscenza e di sapere da cui lo studio non può prescindere.

Per questo proponiamo dei meccanismi di «alternanza studio-lavoro», che passano attraverso il riconoscimento (ad opera di apposite commissioni) della conoscenza già posseduta dai lavoratori anche in mancanza di titolo di studio: si tratta insomma di consentire l'accesso a momenti diversi del normale curriculum, valutando e valorizzando quanto un lavoratore già conosce, avendolo appreso nel suo lavoro, anche senza avere studiato a scuola: un operaio metalmeccanico «sa» più di un ragazzino di quindici anni che si iscrive all'Istituto tecnico (almeno per certe materie e su certi argomenti), così come un'infermiera «sa» di più di una normale matricola di Medicina, e così via.

Ciò vale anche a maggior ragione per chi proviene dalla formazione professionale, prefigurando un'unificazione del sistema formativo attraverso la riforma della secondaria superiore e l'individuazione di un nuovo asse formativo che non può escludere il lavoro.

Ma se è giusto favorire l'accesso dei lavoratori (e in generale degli adulti) a momenti del curriculum non iniziali valutando con attenzione, di volta in volta, le loro effettive conoscenze, è anche necessario pensare a momenti di recupero accelerato di eventuali lacune o ritardi di tipo cognitivo e culturale. Occorre insomma mettere mano ad un complesso di attività formative (corsi serali e/o estivi, corsi di recupero, corsi propedeutici, eccetera), che mettano in grado gli adulti di partecipare pienamente all'esperienza formativa che si accingono a compiere, alla pari degli altri studenti, o semplicemente che consentano esperienze di studio, anche non curricolari (cioè non finalizzate a «rientrare» nei normali canali scolastici).

Il fenomeno delle università della terza età, che fioriscono un po' dovunque nel nostro Paese (una recente ricerca ISFOL ne censisce più di un centinaio), segnala una grande disponibilità ad affrontare lo sforzo di studiare

che emerge fra gli anziani, o più in generale fra adulti precedentemente tenuti ai margini del percorso formativo. Si tratta per lo più di lavoratori pensionati, che una volta usciti dalla produzione vengono emarginati dal sistema capitalistico, umiliati con pensioni di fame, ed esclusi da ogni attività sociale e ricreativa, che non sia ghettizzante e marginale. Si tratta di casalinghe desiderose di recuperare in qualche modo sul terreno della formazione, sul quale sono state particolarmente sfavorite negli anni tradizionalmente ad essa riservati.

Noi pensiamo che queste persone portino con sé uno straordinario patrimonio di esperienza e di conoscenza e che il loro «ritorno» nel sistema formativo a tutti i livelli (università compresa) oltre a consentire loro di godere dello studio e del sapere porterebbe anche grandi vantaggi alla nostra scuola.

Si inserisce in questo quadro di promozione e incremento della formazione permanente e dell'istruzione degli adulti anche il rilancio dei corsi per lavoratori che hanno conquistato contrattualmente un «monte ore» per studiare (le cosiddette «150 ore» dei metalmeccanici e di molte altre categorie). Questa esperienza ha significato molto nella storia della nostra scuola, ha consentito a decine di migliaia di lavoratori, di casalinghe, di giovani proletari, di tornare a scuola e conseguire il diploma dell'obbligo, ma ha anche rappresentato un'esperienza culturale e scientifica importante, specie grazie al contributo di molti insegnanti che hanno inventato e sperimentato nuovi contenuti e nuovi metodi di insegnamento, nuovi percorsi didattici, nuovi strumenti di valutazione, eccetera.

Ciò è accaduto anche in alcune università, dove esistevano interlocutori disponibili; non è riuscito invece nelle scuole secondarie, dove quest'esperienza si scontrava con le potentissime *lobbies* delle scuole private e speculative. Così, abbandonate quasi ovunque dal sindacato, ostacolate in ogni modo dal Ministero, soffocate nel loro naturale sviluppo verso la scuola secondaria superiore, le «150 ore» hanno vissuto una grave crisi (con il risultato fra l'altro di regalare ogni anno al padrone migliaia di ore di lavoro retribuite per lo studio che i lavoratori non riescono ad utilizzare!).

Si tratta ora di rilanciare e generalizzare quell'esperienza, fornendole anche un adeguato quadro legislativo.

Oltre ai lavoratori (che comprendono per noi, ovviamente, le casalinghe) ed ai pensionati, esiste anche un'altra categoria di cittadini che sarebbe disponibile a vivere esperienze di studio e che il nostro sistema formativo trascura del tutto: sono i cittadini detenuti, una popolazione di diverse migliaia di persone per cui occorre predisporre adeguate occasioni formative sulla base delle loro richieste e esigenze, sia curricolari (che si concludano cioè con il rilascio del titolo di studio) sia non curricolari (finalizzate cioè al piacere della conoscenza).

I costi della scuola, i costi del diritto allo studio

Una legge di questo tipo incontrerà sicuramente obiezioni al momento di discutere della sua copertura finanziaria.

Prima di affrontare questo problema vorremmo sfatare un altro mito: la spesa per la scuola, nonostante le affermazioni contenute (e non sempre) nei programmi di Governo, è scesa continuamente negli ultimi anni, tornando a livelli inferiori a quelli degli anni '50, anni che non sono certo da indicare a modello per il nostro Paese.

Nel 1984 tale spesa, in percentuale sul bilancio dello Stato, è arrivata al 9,8 per cento, scendendo (per la prima volta dall'anno 1952-53) sotto il 10 per cento (vedi tabella n. 10).

Questo decremento della spesa non è casuale: è invece diretta conseguenza delle scelte politiche ed economiche operate dai Governi succedutisi finora, scelte finalizzate a lasciar morire la scuola pubblica, tagliando i finanziamenti necessari, mortificando gli insegnanti con stipendi di fame, non investendo nelle strutture scolastiche e nella loro manutenzione.

Occorre invece innescare una controtendenza e riportare la percentuale di spesa per la scuola a livelli degni di un Paese civile.

«La forza del progetto. Il realismo dell'utopia»: è stato questo lo slogan del VI Congresso

nazionale di Democrazia proletaria. Con questa parola d'ordine abbiamo voluto sottolineare un elemento centrale: è solo l'ideologia dominante, l'ideologia del consenso e della rassegnazione, che cerca di fare apparire «impossibili», «irrealizzabili», «pazzesche» le rivendicazioni popolari; in realtà le rivendicazioni del proletariato sono invece l'unica cosa realistica, l'unica possibilità concreta di uscire da una crisi che comporta, fra l'altro, tre milioni di disoccupati in Italia, il rischio della guerra, la crescente infelicità per milioni e milioni di persone, la morte per fame di una porzione crescente dell'umanità.

L'unica cosa veramente «impossibile» è continuare con questo sistema economico, con queste scelte politiche, con questa classe e con questi partiti al Governo del Paese!

Vogliamo dimostrare questo discorso generale anche nello specifico delle nostre proposte: il nostro disegno di legge sul «diritto allo studio e al sapere» costerebbe, se attuato, una cifra oscillante fra i 6.000 e gli 8.000 miliardi. Noi proponiamo anche dove e come trovarli.

Diciamo, anzitutto tanto per dare un'idea delle grandezze economiche e delle cosiddette «compatibilità capitalistiche», che la centrale nucleare di Montalto di Castro doveva costare, da sola, circa 40.000 miliardi, e che (secondo una recente indagine del sociologo Cazzola) il costo delle «bustarelle» o delle tangenti (comunque si chiamino restano sempre un furto ai danni del Paese) ammonta a oltre 30.000 miliardi!

Diciamo, in secondo luogo, che le spese per il «diritto allo studio» vanno considerate, in un paese civile, degli investimenti, perchè aumentano il livello di cultura (e dunque la capacità produttiva) del paese e ne riducono la dipendenza dall'estero; si pensi che, solo nel 1983, la cosiddetta «bilancia tecnologica», cioè la differenza fra la tecnologia importata e la tecnologia esportata presentava per l'Italia un passivo di 634 milioni di dollari (e la cifra è in continuo aumento), mentre gli Stati Uniti avevano un saldo attivo di 7.301 milioni di dollari!

Diciamo, in terzo luogo, che anche all'interno del sistema formativo, come è adesso, esistono sprechi e speculazioni che possono essere corretti immediatamente e in modo da

finanziare la nostra proposta per il diritto allo studio e al sapere: basterebbe volerlo politicamente!

Le voci di bilancio sulle quali proponiamo di agire per finanziare il nostro disegno di legge sono le seguenti:

a) i fondi attualmente spesi dallo Stato per finanziare i cosiddetti «contratti di formazione lavoro». Si tratta di un finanziamento alle imprese sotto forma di contributo per poter assumere con contratti a termine (in deroga allo stesso statuto dei diritti dei lavoratori) dei giovani, per poterli poi licenziare e assumerne altri. Manodopera sottocosto, con la differenza pagata dalla collettività. Quest'operazione è ormai riconosciuta fallita dagli stessi sindacati che l'avevano presentata come un rimedio alla disoccupazione giovanile. Quello che è certo è che di formazione i giovani assunti ne hanno vista pochina!

Proponiamo quindi di sciogliere l'equivoco e di stornare questi fondi, che ammontano a diversi miliardi, per costituire il Fondo nazionale per il diritto allo studio;

b) i finanziamenti finora erogati alle scuole e alle università private (della Confindustria come la LUISS o la Bocconi o della Chiesa come la «Cattolica») siano immediatamente spostati a finanziare il diritto allo studio. Non sono cifre di poco conto: per le scuole materne private lo Stato ha speso nel 1985 40 miliardi, per le scuole elementari private 67 miliardi, per le università private oltre 90 miliardi, e così via; senza considerare la spesa che deriva dal consentire a professori universitari, pagati dallo Stato, di insegnare (come «secondo lavoro») anche presso le università private.

Ebbene tutti questi finanziamenti sono assolutamente illegali, essi contrastano in modo evidente con l'articolo 33 della Costituzione («... senza oneri per lo Stato...») che abbiamo già citato. Tutti questi miliardi debbono andare a finanziare il diritto allo studio.

C'è infine una terza fonte di finanziamenti, che non compare come tale nel bilancio dello Stato e che dobbiamo andare ad individuare nei bilanci delle università.

Come è noto l'università svolge attività di ricerca «in conto terzi», cioè riceve finanzia-

menti per attività specifiche, commissionate da enti pubblici o da privati. Le varie proposte di riforma dell'autonomia delle università vorrebbero che proprio queste attività divenissero prevalenti, che le nostre università si trasformassero in centri di ricerca al servizio dell'industria privata, mortificando ancora di più la didattica e la ricerca pura, non applicata.

Noi contrasteremo con tutte le nostre forze questi progetti, ma non siamo contrari a che l'università svolga attività di ricerca «in conto terzi», soprattutto quando i committenti sono gli enti pubblici (pensiamo ad esempio agli enti locali o alla grande funzione che un'università democratica potrebbe svolgere per la difesa dell'ambiente e della salute, eccetera).

Allo stato attuale, tuttavia, questo tipo di finanziamento sfugge di fatto a qualsiasi controllo serio: gli studenti, i non docenti, i ricercatori, gli stessi professori associati hanno poca o nessuna voce in capitolo su questo argomento che comporta potere e denaro per i «baroni» (pensiamo, una volta di più, a cosa significa questo per i «baroni» di medicina che sono al tempo stesso docenti universitari, proprietari di cliniche private, consulenti di case farmaceutiche, eccetera).

Ebbene noi proponiamo, anche come momento di controllo democratico, che il 50 per cento degli introiti che derivano all'università da queste attività vada a finanziare il Fondo nazionale per il diritto allo studio.

Onorevoli colleghi, una puntuale illustrazione dei quasi cinquanta articoli del disegno di legge ci sembra a questo punto superflua. Procederemo perciò per sommi capi.

Il capo primo contiene i principi generali a cui fare riferimento, dal dettato costituzionale al rispetto delle competenze delle regioni in materia. Stanno fra questi principi la definizione del concetto di diritto allo studio e al sapere (articolo 1), le modalità per garantire l'esercizio di tale diritto (articolo 2), le norme per l'adeguamento degli ordinamenti regionali alla legge stessa (articolo 3), il riconoscimento dei diritti dei portatori di *handicaps* (articolo 4) e degli stranieri residenti in Italia (articolo 5) e la ridefinizione dell'unicità della funzione docente (articolo 6).

Il capo secondo accorpa tre elementi crucia-

li: la lotta all'analfabetismo come emergenza nazionale (articolo 7), il riconoscimento del valore formativo del lavoro, ipotizzando una alternanza studio-lavoro (articoli 8, 9 e 10) e la costituzione di un sistema di educazione permanente (articoli 11, 12, 13 e 14). In questo contesto vengono anche definiti gli strumenti per garantire il diritto allo studio ai lavoratori stranieri in Italia (articoli 15, 16 e 17).

Il capo terzo è dedicato all'istruzione di base, a partire dall'asilo fino al biennio unificato (articolo 18). L'istruzione di base è nella sua interezza gratuita (articolo 19) e obbligatoria a partire dall'ultimo anno della scuola per l'infanzia (articolo 20).

Le competenze sugli asili nido vengono ricondotte al Ministero della pubblica istruzione (articolo 21) per marcare l'unità del percorso formativo. Asili nido e scuole per l'infanzia vanno potenziate per creare le basi per un effettivo esercizio del diritto allo studio (articoli 22 e 23).

La scuola di base deve garantire il recupero degli allievi svantaggiati (articolo 24), anche attraverso il tempo pieno (articolo 25). La gratuità è garantita anche attraverso forme di prestito d'uso di libri e materiale didattico (articolo 26).

Il capo quarto è dedicato all'istruzione superiore secondaria e universitaria, definita in modo unitario (articolo 27). Istruzione non obbligatoria, ma la cui frequenza va incentivata (articolo 28), anche attraverso forme di sostegno e recupero degli allievi in difficoltà (articolo 29).

Anche a questo livello è prevista la gratuità di alcuni servizi e il controllo sui prezzi per altri (articolo 30), mentre le tasse sono fissate nazionalmente (articolo 31). Per i libri di testo,

accanto al meccanismo del prestito d'uso (articolo 33), per la scuola secondaria superiore è previsto un diverso meccanismo di scelta dei medesimi, tale da garantire un pluralismo culturale e da sottrarre queste operazioni al rigido controllo del mercato editoriale (articolo 32).

Per il materiale didattico a livello universitario gli articoli 34 e 35 prevedono ulteriori meccanismi di riduzione dei costi.

Viene istituito un Fondo nazionale per il diritto allo studio (articolo 36) distribuito fra le regioni con criteri di riequilibrio degli svantaggi economici (articolo 37), e che alle regioni spetta amministrare, adeguando la loro normativa alla legge-quadro (articolo 38).

L'assegno di studio (articolo 39) è fissato per l'università in una cifra equivalente alla quota di retribuzione interamente rivalutata ai fini dell'indennità di contingenza (decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13); per la scuola secondaria superiore è fissato al 70 per cento della cifra precedente.

Gli articoli 40, 41, 42 e 43 definiscono le modalità di assegnazione dell'assegno in base a criteri di merito e di reddito.

È prevista la sostituzione di parte dell'assegno in servizi (articolo 44).

È infine indicata una triplice modalità di integrazione del Fondo nazionale per il diritto allo studio (articolo 45), rispetto allo stanziamento di base. Tale stanziamento di base non viene fissato, perchè andrà definito anno per anno, in modo da essere, come dice l'articolo 36, adeguato agli obiettivi della legge, cioè tale da consentire a tutti i «capaci e meritevoli» di accedere ai gradi più alti dell'istruzione ancorchè «privi di mezzi», per realizzare finalmente, dopo quarant'anni, il dettato costituzionale.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

*Fenomeni di dispersione scolastica fra giovani di 14-26 anni
secondo il reddito familiare (in percentuale)*

Descrizione	Reddito mensile dichiarato (migliaia di lire)				
	Fino a 100	100-150	150-250	250-500	oltre
Hanno ripetuto:					
nella scuola elementare	24,3	17,5	12,5	7,0	6,8
nella scuola media	15,0	16,8	17,3	14,2	13,6
Hanno abbandonato:					
prima dei 10 anni	4,1	3,1	1,7	0,8	-
nell'età di 10-13 anni	51,4	37,0	24,1	16,7	13,3

Fonte: ISVET, tabelle riassuntive dell'indagine demoscopica sulla condizione giovanile. Roma 1971.

TABELLA N. 3

L'interruzione della frequenza scolastica («abbandoni»)

Istruzione secondaria		Istruzione secondaria	Università
Anni di corso	Scuola media		
I	42 119 (4,1 per cento)	120.359 (17,4 per cento)	1° anno 62.080 (27,1 per cento)
II	34.919 (3,7 per cento)	40.340 (7,5 per cento)	2° anno e successivi 51.713 (10,6 per cento)
III	26.849 (3,1 per cento)	30.104 (6,1 per cento)	-
IV	-	13.208 (3,3 per cento)	-
V	-	13.574 (4,0 per cento)	(fuori corso) 36.011 (11,8 per cento)
Totale ...	103.887	217.585	149.804

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 4

Tasso di passaggio all'università (1)

ANNO	Per cento
1970-1971	87,7
1979-1980	72,7
1980-1981	72,5
1981-1982	65,6
1982-1983	65,9
1983-1984	66,8
1984-1985	65,7
1985-1986 (a)	63,1

(1) Come rapporto alunni iscritti al 1° anno dell'università - alunni maturi della scuola secondaria superiore.
(a) Dati sintetici.

Fonte: Elaborazione Censis su dati Istat.

TABELLA N. 5

Evoluzione di una leva di studenti immatricolati nel 1977

VALORI ASSOLUTI					
A Anno	B Iscritti	C Passaggi	D Abbandono	E Trasferiti	F Laureati
1977	34.090	0	0	0	0
1978	22.409	1.176	10.316	189	0
1979	18.175	608	3.304	319	3
1980	15.110	378	1.865	155	667
1981	11.792	232	1.496	116	1.474
1982	8.638	158	1.060	68	1.868
1983	6.419	90	592	59	1.478
1984	4.814	54	431	72	1.048
1985	3.679	42	393	30	670
Totali ...		2.738	19.457	1 008	7.208

PERCENTUALI					
A Anno	B Iscritti	C Passaggi	D Abbandono	E Trasferiti	F Laureati
1977	100	0	0	0	0
1978		3,45	30,261	0,554	0
1979		5,233	39,953	1,149	0,009
1980		6,342	45,424	1,945	1,965
1981		7,023	49,812	2,285	6,289
1982		7,486	52,922	2,485	11,476
1983		7,75	54,658	2,658	16,104
1984		7,908	55,923	2,869	19,179
1985		8,032	57,075	2,957	21,144

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 6

Situazione dell'obbligo scolastico nei paesi OCSE (1986)

PAESE	Età min/max	Totale degli anni dell'obbligo scolastico
RFT	6/16 (18)	10 (12)
BELGIO	6/16 (18)	10 (12)
USA	6/17	11
GRAN BRETAGNA	5/16	11
OLANDA	6/16	10
AUSTRALIA	6/16	10
CANADA	6-7/16-17	10
FRANCIA	6/16	10
SPAGNA	6/14 (16)	8 (10)
AUSTRIA	6/15	9
DANIMARCA	7/16	9
FINLANDIA	7/16	9
GRECIA	6/15	9
IRLANDA	6/15	9
GIAPPONE	6/15	9
LUSSEMBURGO	6/15	9
SVIZZERA	7/16	9
SVEZIA	7/16	9
ITALIA	6/14	8
YUGOSLAVIA	7/15	8
TURCHIA	6/14	8

Fonte: Comitato Educazione dell'OCSE. Nota: tra parentesi è indicata l'età per l'istruzione gratuita obbligatoria impartita solo per mezza giornata per gli alunni non iscritti al «tempo pieno».

TABELLA N. 7

Percentuale di studenti sul totale di giovani fra 14-18 anni (1986)

USA	99%
FRANCIA	86%
GRAN BRETAGNA	83%
ITALIA	73%

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 8

Numero di studenti universitari per 10.000 abitanti nel mondo

STATI UNITI	525
OLANDA	250
ISRAELE	235
FRANCIA	198
UNIONE SOVIETICA	198
GERMANIA OCCIDENTALE	188
ARGENTINA	187
ITALIA	181

TABELLA N. 9

Numero di laureati su 100.000 abitanti nel mondo

STATI UNITI	863
UNIONE SOVIETICA	366
GRAN BRETAGNA	325
FRANCIA	308
GERMANIA OCCIDENTALE	301
ITALIA	164

TABELLA N. 10

Percentuale della spesa per l'istruzione sul totale delle spese dello Stato

ANNO	Incidenza sul totale delle spese
1970	20,0%
1971	18,8%
1972	19,2%
1973	17,3%
1974	16,2%
1975	15,1%
1976	14,9%
1977	13,8%
1978	11,5%
1979	12,4%
1980	11,6%
1981	12,3%
1982	10,8%
1983	10,6%
1984	9,8%

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge, per diritto allo studio si intende il diritto di tutti e di ciascuno di essere soggetto di cultura, quindi di accedere all'istruzione di ogni ordine e grado, ed al sapere umano in tutte le sue forme al fine di goderne, giovare a sè e alla società, contribuire ad elaborare cultura secondo le proprie peculiari capacità.

Art. 2.

1. La Repubblica garantisce il diritto allo studio a tutti i cittadini italiani attraverso:

a) la gratuità e l'obbligatorietà dell'istruzione di base, come momento di acquisizione delle competenze strumentali e metodologiche necessarie per l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, secondo l'articolo 3 della Costituzione;

b) l'adozione di strumenti atti a favorire l'estensione dell'accesso all'istruzione superiore secondaria e universitaria, in ottemperanza dell'articolo 34 della Costituzione;

c) la predisposizione di occasioni formative, curricolari ed extracurricolari, per adulti;

d) l'adozione di programmi scolastici redatti in modo da favorire il pieno sviluppo della persona umana, attraverso la valorizzazione delle differenze e delle diversità, nel rispetto della pari dignità sociale dei cittadini, e per rimuovere di fatto gli ostacoli che li condizionano;

e) il rispetto e la tutela del plurilinguismo con particolare riguardo alle minoranze etni-

che, linguistiche e nazionali della Repubblica, le cui lingue debbono essere insegnate e studiate nelle scuole e nelle università;

f) l'adozione, nel rispetto della libertà di insegnamento, di un metodo individualizzato, inteso come assunzione da parte dei docenti dei problemi e delle caratteristiche individuali degli studenti, come punti di forza del percorso formativo;

g) l'adozione di *standards* di edilizia scolastica che tengano conto dei bisogni di utenti e lavoratori della scuola, e che evitino barriere architettoniche, nocività, pericolo, sovraffollamento ed altri ostacoli ambientali al pieno sviluppo della persona.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali per le regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle norme dei rispettivi statuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, titolari della competenza a legiferare in materia di assistenza scolastica in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono tenute ad adeguare ad essa i propri ordinamenti.

3. In assenza dell'adeguamento di cui al comma 2, la regione inadempiente decade dal diritto alla ripartizione ed assegnazione del Fondo di cui all'articolo 36.

Art. 4.

1. Le autorità scolastiche, d'intesa con le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, sono tenute a predisporre tutti gli interventi necessari per assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio da parte dei soggetti portatori di *handicaps* e per garantirne la scolarizzazione nel contesto della popola-

zione scolastica attraverso l'integrazione reciproca.

2. Tali interventi prevedono:

a) la riduzione del rapporto numerico fra docenti e alunni in caso di presenza di portatori di *handicap*;

b) la presenza di insegnanti specializzati in aggiunta al personale didattico;

c) la progettazione e la realizzazione di percorsi didattici finalizzati all'accettazione e alla valorizzazione dei portatori di *handicap*;

d) la rimozione degli ostacoli di carattere fisico, architettonico ed organizzativo che si frappongono al pieno inserimento dei portatori di *handicap* nella vita della scuola.

Art. 5.

1. A tutti i residenti in Italia, anche se non cittadini italiani, si applicano i principi e le norme della presente legge, con particolare riguardo alla tutela e allo sviluppo della lingua e della cultura di origine.

2. In particolare sono estese ai lavoratori stranieri in Italia provvidenze e benefici previsti per i lavoratori italiani dalla presente legge.

Art. 6.

1. Per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado è riconosciuta l'unicità della funzione docente garantita dall'istituzione del ruolo unico.

2. La funzione docente implica:

a) l'obbligatorietà per tutti i docenti di una formazione di livello universitario comprensiva di una specifica preparazione pedagogico-didattica;

b) l'obbligatorietà dell'aggiornamento presso le università pubbliche, da svolgersi per un intero anno scolastico ogni cinque anni con esenzione dall'attività didattica;

c) la partecipazione ad attività di autoaggiornamento a livello personale, scolastico e fra insegnanti di diversi ordini di scuola a livello territoriale.

CAPO II

ALTERNANZA STUDIO-LAVORO -
LOTTA ALL'ANALFABETISMO -
EDUCAZIONE PERMANENTE

Art. 7.

1. Presso ogni distretto scolastico è istituita una «Anagrafe contro l'evasione dell'obbligo scolastico», impegnata ad individuare e a risolvere, d'intesa con gli enti locali, i fenomeni dell'evasione scolastica, dell'abbandono precoce, dell'analfabetismo funzionale e «di ritorno».

2. A tale scopo, presso ogni distretto, sono istituiti corsi intensivi per l'alfabetizzazione degli adulti e per il conseguimento dell'obbligo scolastico da parte dei cittadini che ne risultino sprovvisti.

Art. 8.

1. Le esperienze lavorative sono considerate parte integrante del percorso formativo e quindi valutate ai fini dell'accesso ai gradi di istruzione successivi all'obbligo.

2. All'atto della domanda di iscrizione ad un istituto di istruzione superiore secondaria o all'università, l'interessato può presentare la documentazione relativa all'attività lavorativa svolta e chiedere che essa venga valutata ai fini dell'ammissione ad un momento del curriculum scolastico diverso da quello iniziale, o ai fini del riconoscimento di alcuni esami universitari; tale richiesta può essere avanzata anche dopo un periodo di interruzione della frequenza scolastica o universitaria per motivi di lavoro.

3. Presso ciascun distretto scolastico e presso ciascun consiglio di corso di laurea, è istituita una «Commissione per l'equivalenza studio-lavoro», che, su richiesta degli interessati, accerta le abilità strumentali e la maturità culturale ai fini del riconoscimento di cui al comma 2 e della predisposizione di curricula individualizzati.

4. Tale accertamento si svolge tramite un colloquio con i lavoratori interessati, e sulla base della valutazione analitica del loro curriculum professionale nonché dell'esperienza lavorativa compiuta.

Art. 9.

1. I diplomi e gli attestati relativi alla formazione professionale rilasciati dagli enti pubblici sono valutabili dalle Commissioni per l'equivalenza studio-lavoro di cui all'articolo 8 ai fini dell'ammissione ad un momento del curriculum scolastico diverso da quello iniziale o ai fini del riconoscimento di alcuni esami universitari.

Art. 10.

1. L'aver svolto almeno dieci anni di lavoro documentato, o comunque l'aver compiuto il trentesimo anno di età, consente di presentare la richiesta per l'iscrizione ad un corso di istruzione superiore o universitario, anche in mancanza del titolo di accesso; tali domande sono valutate dalla Commissione per l'equivalenza studio-lavoro di cui all'articolo 8.

Art. 11.

1. Presso ogni istituto di istruzione superiore secondaria e presso ogni sede universitaria sono istituiti, su richiesta degli utenti e con modalità da definire a livello distrettuale, corsi serali e/o estivi, eventualmente in forma intensiva, per il conseguimento del relativo titolo di studio, onde permettere a studenti-lavoratori di seguire il regolare curriculum formativo.

Art. 12.

1. Sono altresì istituiti sperimentalmente corsi di formazione integrativa e/o alternativa, corsi propedeutici, corsi intensivi, eventualmente anche in orario serale e/o in periodo estivo, per consentire l'accesso all'istruzione

superiore, secondaria e universitaria, in forma non curricolare.

2. Questi corsi, a richiesta degli utenti, possono concludersi con certificato di frequenza oppure con esami e relativo certificato di profitto. Tali certificati fanno parte degli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per l'equivalenza studio-lavoro di cui all'articolo 8, qualora l'interessato voglia accedere ad un percorso formativo curricolare.

Art. 13.

1. Presso ogni distretto scolastico, d'intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati, sono istituiti corsi intensivi per consentire l'utilizzazione adeguata delle ore previste per lo studio dai contratti collettivi di lavoro.

2. Tali corsi possono svolgersi, secondo le esigenze degli interessati, sia nella fascia dell'istruzione di base sia in quella dell'istruzione superiore e potranno concludersi con il rilascio del titolo di studio relativo oppure con il conferimento di un attestato valutabile ai fini dell'equivalenza studio-lavoro di cui all'articolo 8.

Art. 14.

1. Presso ogni distretto che comprenda nel suo territorio istituti carcerari si svolgono corsi curricolari e/o extracurricolari rispondenti alle richieste di istruzione dei detenuti.

2. Le modalità organizzative di tali corsi, definite a livello distrettuale d'intesa con le amministrazioni carcerarie, devono essere compatibili con le particolari esigenze degli studenti-detenuti.

Art. 15.

1. In base agli articoli 2 e 5, presso ogni distretto scolastico, su richiesta dei potenziali utenti, sono attivati corsi di lingua italiana, gratuiti e intensivi, rivolti agli studenti stranieri iscritti alle scuole di base del distretto stesso e alle loro famiglie.

2. Sono annullate tutte le limitazioni all'accesso degli studenti stranieri alla istruzione di base, attualmente in vigore.

Art. 16.

1. In base agli articoli 2 e 5, presso ogni sede universitaria, o comunque in ogni capoluogo di provincia, nei casi in cui non coincida con una sede universitaria, sono attivati, a richiesta dei potenziali utenti, corsi di lingua italiana, gratuiti ed intensivi, rivolti agli studenti stranieri che risultino iscritti o abbiano intenzione di iscriversi, presso istituti di istruzione superiore, secondaria o universitaria. Sono altresì annullate tutte le limitazioni all'accesso degli studenti stranieri all'istruzione superiore, attualmente in vigore.

Art. 17.

1. Per quanto riguarda la partecipazione alle spese per gli interventi a favore degli studenti stranieri, il Governo italiano stipula accordi con:

a) i paesi d'origine nel caso di soggetti con permesso temporaneo per motivi di studio o immigrati;

b) organismi internazionali e di solidarietà nel caso di rifugiati politici o profughi.

2. Nell'impossibilità di stipulare tali accordi le spese relative sono a carico dello Stato italiano nell'ambito dei programmi di intervento a favore dei cittadini stranieri integrando allo scopo il Fondo nazionale sul diritto allo studio di cui all'articolo 36.

CAPO III

ISTRUZIONE DI BASE

Art. 18.

1. L'istruzione di base si articola in:

a) asilo nido, che accoglie i cittadini nel primo triennio di vita;

b) scuola per l'infanzia, che accoglie i cittadini per un triennio a partire dal compimento del terzo anno di età;

c) scuola elementare, che accoglie i cittadini per un quinquennio a partire dal compimento del sesto anno di età;

d) scuola media, che accoglie i cittadini per un triennio a partire dal compimento dell'undicesimo anno di età;

e) biennio unificato, che accoglie i cittadini per due anni a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

Art. 19.

1. L'istruzione di base è gratuita.

2. È fatto divieto alle scuole di imporre contributi a qualunque titolo.

Art. 20.

1. L'istruzione di base è obbligatoria a partire dall'ultimo anno della scuola per l'infanzia.

2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34, secondo comma, della Costituzione, si intende assolto solo qualora, al compimento del sedicesimo anno di età, sia stato conseguito almeno il titolo di licenza media.

Art. 21.

1. Gli asili nido si collocano nel sistema costituito dalla istruzione di base attraverso:

a) la gestione coordinata delle attività didattiche, garantita dal distretto scolastico;

b) l'unicità della funzione docente.

2. Tutte le competenze in materia di asili nido, attribuite al Ministero della sanità in base alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono attribuite al Ministero della pubblica istruzione, presso il quale è istituito un apposito ufficio, all'interno della competente direzione generale. Restano invariate le competenze degli enti locali.

Art. 22.

1. Per realizzare nel più breve tempo possibile l'inserimento degli asili nido nel sistema dell'istruzione di base, in corrispondenza di ogni scuola per l'infanzia è prevista l'attivazione di un asilo nido pubblico.

Art. 23.

1. Per garantire effettivamente la possibilità di accesso all'istruzione di base nell'ambito territoriale di ogni circolo didattico è prevista l'istituzione di sezioni di scuola per l'infanzia in numero tale da soddisfare la domanda. Tale numero viene annualmente definito, a livello distrettuale, sulla base del numero di utenti potenziali e non delle domande di iscrizione.

2. Il distretto cura una campagna promozionale annuale per diffondere la conoscenza del valore formativo della scuola per l'infanzia anche ai fini del recupero precoce degli *handicaps* psico-socio-culturali.

Art. 24.

1. Nella fascia dell'istruzione di base non è prevista la selezione degli allievi e pertanto l'ammissione alla classe successiva è disposta d'ufficio per gli allievi che abbiano frequentato regolarmente l'anno scolastico.

2. La valutazione ha esclusivamente la funzione di consentire l'apprestamento di strategie didattiche individualizzate per il conseguimento degli obiettivi formativi programmati.

3. I consigli di interclasse e di classe assumono in carico direttamente il problema degli alunni con difficoltà di apprendimento, progettando e realizzando attività di sostegno, percorsi didattici differenziati, moduli didattici integrativi, nel corso dell'anno scolastico e, ove necessario, anche durante il periodo estivo.

Art. 25.

1. L'orario scolastico a tempo pieno, in tutti i gradi in cui si articola l'istruzione di base, consiste in quaranta ore settimanali comprensive delle attività didattiche, di studio, di mensa e ricreativo-sportive.

2. I consigli di circolo o di istituto, sentiti i colleghi dei docenti, hanno facoltà di adeguare l'orario alle esigenze del territorio, fermo restando che il tempo-scuola garantito agli allievi non può essere inferiore alle trentasei ore settimanali.

3. L'orario scolastico deve garantire il più idoneo e completo utilizzo delle strutture scolastiche ai fini formativi ed implica:

a) l'attivazione di un servizio di mensa gratuita, adeguata e decentrata per ciascun plesso scolastico;

b) la dotazione di spazi e materiali adeguati allo svolgimento delle attività non curricolari, rispondenti agli interessi degli allievi, comprese quelle ricreative e quelle sportive, nella prospettiva di una maggiore integrazione fra la scuola e il suo territorio.

4. La realizzazione di tali condizioni è demandata ad accordi fra gli organi collegiali della scuola e gli enti locali.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'orario scolastico a tempo pieno deve essere attuato su tutto il territorio nazionale, per ogni grado in cui si articola l'istruzione di base.

Art. 26.

1. Il materiale di cancelleria usato nelle attività didattiche che si svolgono a scuola viene fornito dalla scuola stessa.

2. I libri di testo e il materiale didattico vengono forniti a tutti gli alunni della fascia dell'obbligo:

a) nella scuola per l'infanzia e in quella elementare, a titolo gratuito;

b) nella scuola media e nel biennio unificato, nella forma del «prestito di uso», annualmente, o comunque per l'intero periodo in cui essi devono essere utilizzati.

3. Al momento della restituzione, ove il

materiale didattico risultasse deteriorato per motivi imputabili a trascuratezza dell'utente, deve essere da questi rimborsato.

CAPO IV

ISTRUZIONE SUPERIORE SECONDARIA E UNIVERSITARIA

Art. 27.

1. L'istruzione superiore si articola in:

a) istruzione secondaria, impartita per un periodo di tre anni, dopo il conseguimento del biennio unificato;

b) istruzione universitaria, impartita presso le università o gli istituti universitari statali.

Art. 28.

1. L'istruzione superiore, secondaria e universitaria, non è obbligatoria: tuttavia in ottemperanza all'articolo 34 della Costituzione e in applicazione dell'articolo 2 della presente legge, gli ordinamenti didattici e le modalità di erogazione dei servizi, di cui agli articoli successivi, devono consentire una progressiva estensione delle iscrizioni, della frequenza e del conseguimento dei relativi titoli di studio, e ridurre il fenomeno degli abbandoni precoci, dei fuori corso, del mancato conseguimento dei titoli.

Art. 29.

1. Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore sono aboliti gli esami di riparazione.

2. I consigli di classe assumono in carico direttamente il problema degli alunni in difficoltà di apprendimento progettando e realizzando attività di sostegno nel corso dell'anno. Per gli studenti che nonostante le attività di sostegno nel corso dell'anno risultino allo scrutinio estivo non aver raggiunto gli obiettivi didattici programmati sono istituiti corsi di recupero nel periodo compreso tra la

chiusura della scuola e la fine del mese di luglio. Tali corsi sono preferibilmente tenuti dagli insegnanti stessi delle classi.

3. La promozione dello studente è subordinata alla verifica del lavoro svolto e a un effettivo miglioramento. Coloro i quali non abbiano ottenuto risultati positivi alla fine dei corsi di recupero ripetono l'anno.

4. Gli insegnanti impegnati in questa attività sono retribuiti con una maggiorazione dello stipendio pari alla retribuzione integrativa prevista per i commissari d'esame.

Art. 30.

1. Tutti gli studenti, quale che sia il loro reddito, hanno diritto di usufruire a titolo gratuito dei servizi didattici necessari alla istruzione superiore secondaria e universitaria e a prezzi controllati di tutti gli altri servizi connessi alla condizione studentesca.

Art. 31.

1. Le tasse di iscrizione agli istituti di istruzione superiore e alle università sono fissate dal Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente su parere conforme del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e del Consiglio universitario nazionale, in modo che il loro ammontare risulti coerente con gli obiettivi fissati dagli articoli 2 e 28.

2. I singoli istituti ed atenei non possono imporre ulteriori aggravii sotto alcuna forma, nè diretta nè indiretta.

3. Gli studenti universitari fuori corso, quale che sia il loro anno di iscrizione, pagano le stesse tasse degli altri studenti.

4. Gli studenti impegnati nel servizio militare o nel servizio civile sono esentati dal pagamento delle tasse per tutta la durata del servizio.

5. Gli studenti che si reinscrivono alla università dopo un periodo di interruzione non sono tenuti a pagare alcuna tassa per gli anni in cui non si sono iscritti.

6. Gli studenti iscritti alle liste di disoccupazione usufruiscono delle stesse esenzioni e

riduzioni attualmente previste per i figli dei lavoratori dipendenti.

Art. 32.

1. Nel triennio di istruzione superiore secondaria il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe, indica per ciascuna materia e per ciascuna classe una rosa di libri di testo, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque; fra essi ogni studente potrà scegliere quello da usare, d'intesa con gli altri componenti della classe, in modo da garantire comunque la presenza nella stessa classe di almeno tre testi diversi per ciascuna materia.

2. Il collegio dei docenti, su proposta del docente interessato, può decidere altresì la sostituzione dei libri di testo con diverso materiale didattico e di ricerca più funzionale per il conseguimento degli obiettivi formativi programmati.

Art. 33.

1. I libri di testo e il materiale didattico non di consumo vengono forniti agli alunni degli istituti di istruzione superiore secondaria nella forma del prestito d'uso, annualmente o comunque per l'intero periodo in cui essi vengono utilizzati. Al termine del periodo essi vanno restituiti all'Istituto e, ove risultassero deteriorati per motivi imputabili a trascuratezza dell'utente, devono essere da questi rimborsati.

2. Gli studenti che volessero comunque provvedere all'acquisto dei libri relativi alla formazione scolastica superiore potranno dedurre tale spesa, opportunamente documentata, in sede di dichiarazione dei redditi della propria famiglia.

Art. 34.

1. Per ridurre il costo dei libri necessari allo studio universitario, deve essere organizzato presso ogni sede universitaria, a cura del consiglio di amministrazione dell'ateneo, un

centro pubblico di servizi librari, che provveda al prestito dei testi d'esame, alla diffusione di libri e dispense e alla gestione di un servizio di fotocopia a prezzo di costo.

2. Gli studenti che volessero comunque provvedere all'acquisto dei libri relativi alla propria formazione universitaria potranno dedurre tale spesa, opportunamente documentata, in sede di dichiarazione dei redditi della propria famiglia.

Art. 35.

1. Le università sono tenute a garantire l'apertura al pubblico delle biblioteche per almeno dodici ore giornaliere, con orari adeguati alle esigenze degli utenti, provvedendo al necessario potenziamento delle risorse di strutture e di personale.

Art. 36.

1. Per contribuire all'attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 34, terzo e quarto comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un «Fondo nazionale per il diritto allo studio», per l'erogazione di un assegno di studio a tutti gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, che intendono accedere ai gradi più alti dell'istruzione.

2. Il finanziamento annuale del Fondo deve essere adeguato agli obiettivi esposti negli articoli 2 e 28.

Art. 37.

1. Il Fondo nazionale per il diritto allo studio è suddiviso dal Ministero della pubblica istruzione fra le regioni, secondo il seguente criterio:

a) il 75 per cento proporzionalmente al numero degli abitanti delle regioni risultante dall'ultimo censimento;

b) il 25 per cento in modo inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* delle regioni.

2. Il Fondo è ripartito fra gli studenti delle

secondarie e delle università proporzionalmente al numero totale degli studenti iscritti.

Art. 38.

1. Le regioni provvedono alla gestione della propria quota del Fondo nazionale per il diritto allo studio e all'erogazione degli assegni e dei servizi agli aventi diritto, secondo le modalità previste dalle leggi regionali nel rispetto dei principi della presente legge.

Art. 39.

1. L'assegno di studio ammonta, per gli studenti della scuola secondaria superiore al 70 per cento della retribuzione rivalutata al 100 per cento rispetto all'aumento del costo della vita, di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13; per gli studenti universitari al 100 per cento di tale cifra.

2. L'assegno di studio è erogato direttamente agli studenti che ne beneficiano, in dodici rate mensili anticipate, contemporaneamente allo svolgimento dell'anno scolastico o accademico a cui si riferisce.

3. L'assegno di studio è esente da qualsiasi tassazione e non viene computato nell'ammontare del reddito familiare.

Art. 40.

1. Gli studenti che ritengono di aver diritto all'assegno di studio, ne formulano domanda almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico o accademico, accompagnando alla domanda la certificazione relativa all'ammontare del loro reddito familiare.

Art. 41.

1. Coloro che presentano domanda per ricevere l'assegno di studio, e le loro famiglie, vengono inseriti nelle categorie sottoposte all'accertamento fiscale diretto.

Art. 42.

1. Secondo le modalità delle leggi regionali vengono stilate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, due diverse graduatorie:

a) una graduatoria A per gli studenti figli di lavoratori dipendenti, di pensionati, di coltivatori diretti delle zone di collina e di montagna, di disoccupati iscritti alle liste di collocamento;

b) una graduatoria B per gli altri studenti.

2. Il totale del Fondo di cui all'articolo 36 viene ripartito fra le due graduatorie in ragione dell'80 per cento agli studenti della graduatoria A e 20 per cento agli studenti della graduatoria B.

Art. 43.

1. Ai fini del conferimento dell'assegno di studio, sono considerati «capaci e meritevoli» tutti gli studenti che rispondono ai seguenti requisiti: essere in possesso del diploma del biennio unificato (per il primo anno del triennio), essere stati promossi agli anni successivi (per il secondo ed il terzo anno del triennio), essere in possesso del diploma del triennio di istruzione secondaria (per il primo anno di università), avere superato almeno il 50 per cento degli esami previsti dal curriculum universitario (per gli anni successivi dell'università).

2. La durata in anni dell'erogazione dell'assegno di studio non può superare per gli studenti della secondaria superiore il triennio e, per gli studenti dell'università, gli anni della durata istituzionale del corso di laurea prescelto incrementata di un anno accademico.

3. Si deroga dai termini di tempo di cui al comma 2 per gli studenti portatori di *handicap*.

Art. 44.

1. Su richiesta degli interessati, l'assegno di studio di cui all'articolo 39 deve essere sostituito con prestazioni in servizi presso

strutture pubbliche, secondo le seguenti percentuali:

a) l'alloggio gratuito corrisponde alla trattenuta del 30 per cento dell'assegno di studio;

b) la mensa gratuita corrisponde alla trattenuta del 20 per cento dell'assegno di studio;

c) l'uso gratuito dei trasporti urbani ed extraurbani corrisponde, rispettivamente, al 5 per cento e al 10 per cento dell'assegno di studio.

Art. 45.

1. A copertura dell'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui all'articolo 36, si provvede con:

a) i fondi stanziati per i contratti di «formazione lavoro» di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

b) i finanziamenti finora erogati dallo Stato agli istituti di istruzione superiore e alle università private;

c) il 50 per cento dei proventi che derivano alle università statali, dalle attività didattiche e di ricerca svolte «in conto terzi».